

Legge regionale 18 ottobre 1990 , n. 49 - TESTO VIGENTE dal 12/09/1991

Disposizioni concernenti la responsabilità erariale dei soggetti competenti ad emettere atti di spesa in materia di ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

Art. 1

1. Avuto riguardo a quanto disposto dall' articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, i soggetti competenti ad emettere atti di spesa per il raggiungimento delle finalità previste dalle leggi regionali emanate ai sensi della medesima legge n. 546 del 1977 rispondono per i danni causati nell' esercizio di tali attribuzioni all' Amministrazione regionale, o dei quali comunque la stessa debba rispondere nei confronti dei terzi, nei soli casi di dolo e colpa grave.

(1)

2.

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 75, comma 1, L. R. 48/1991

2 Comma 2 abrogato da art. 75, comma 2, L. R. 48/1991